

Art. 8 Prestazioni generali a favore della formazione Professionale

1 Nel campo della formazione professionale di base, della formazione professionale continua e della formazione professionale superiore, il Fondo Odontotecnica contribuisce in tutto o in parte al finanziamento dei seguenti provvedimenti:

- a. formazione e formazione continua degli insegnanti delle scuole professionali e degli insegnanti specializzati in odontotecnica presso le scuole professionali, così come dei docenti presso la Scuola Professionale Superiore di Odontotecnica Svizzera;
- b. provvedimenti per il reclutamento di docenti adatti all'insegnamento dell'odontotecnica presso le scuole professionali e la Scuola Professionale Superiore di Odontotecnica Svizzera;
- c. copertura dei costi per i corsi interaziendali nei termini in cui non siano a carico degli studenti o delle aziende formatrici ovvero coperti da sussidi e contributi statali;
- d. copertura dei costi delle infrastrutture per l'azienda della Scuola Professionale Superiore di Odontotecnica Svizzera;
- e. compensi per la direzione scolastica, i direttori scolastici e il segretariato centrale della Scuola Professionale Superiore di Odontotecnica Svizzera;
- f. copertura dei costi dei corsi per i moduli e i percorsi modulari accreditati dal CECOM Dental, nonché dei diplomi modulari e degli esami, nei termini in cui questi vengano organizzati dalla Scuola Professionale Superiore di Odontotecnica Svizzera e non risultino coperti dalle quote di partecipazione ai corsi o agli esami ovvero da sovvenzioni statali;
- g. copertura delle spese per il materiale didattico per i corsi, la documentazione e gli ausili didattici per i moduli accreditati dal CECOM Dental, nella misura in cui questi vengano organizzati dalla Scuola Professionale Superiore di Odontotecnica Svizzera e non risultino coperti dalle quote di partecipazione ai corsi o agli esami ovvero da sovvenzioni statali;
- h. provvedimenti per la garanzia della qualità della formazione professionale superiore, così come della formazione professionale continua e dei relativi progetti di perfezionamento;

2 Il Consiglio della Fondazione Odontotecnica ALPDS può inoltre stabilire contributi finanziari per tutti gli altri provvedimenti e progetti, nei termini in cui risultino dallo scopo del presente regolamento e sostengano la formazione professionale odontotecnica tramite l'ALPDS o la Scuola Professionale Superiore di Odontotecnica Svizzera.

3 Il Fondo Odontotecnica non garantisce a singoli partecipanti all'offerta di formazione e formazione continua alcuna prestazione sotto forma di borse di studio o assunzione dei costi relativamente alle spese per i corsi, i seminari e la formazione.